



Comune di Pompiano

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INTEGRAZIONE DELLE
RETTE DI MINORI IN COMUNITA'**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Finalità	Pag. 3
Art. 3 – Destinatari	Pag. 4
Art. 4 – Procedure di accesso in struttura residenziale	Pag. 4
Art. 5 – Compartecipazione dei genitori e integrazione della retta da parte del Comune	Pag. 5
Art. 6 – Determinazione della capacità economica e percentuali di integrazione della retta	Pag. 6
Art. 7 – Verifiche e controlli	Pag. 7
Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 7

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'inserimento di minori in strutture residenziali in seguito all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente o di provvedimenti di allontanamento urgente disposti dall'Autorità Locale in base all'art. 403 del Codice Civile, nei casi in cui si verificano gravi problematiche di tutela e protezione del minore stesso, ovvero al verificarsi di una situazione di emergenza.

Il presente Regolamento, inoltre, disciplina le modalità di compartecipazione economica al costo dell'inserimento dei minori in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali, nei casi di accertata impossibilità totale o parziale della famiglia di origine del minore di far fronte alla retta.

Art. 2
FINALITA'

Il Comune intende promuovere il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia, ai sensi della Legge n. 184/1983, "Diritto del minore ad una famiglia", come modificata dalla Legge n. 149/2001, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore stesso.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

La principale finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di offrire al minore un contesto di protezione e di cura, al fine di garantirne la prosecuzione del percorso di crescita e di mantenerne la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Ulteriori obiettivi dell'inserimento nelle comunità di accoglienza sono i seguenti:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, offrendogli un percorso educativo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, nei casi in cui la famiglia di origine si trovi nell'incapacità e/o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nel contesto familiare. Ove ciò non fosse possibile, attraverso l'inserimento si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socio-economica.

La permanenza in comunità, in ogni caso, dovrà avere carattere di temporaneità, in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

Quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale, attorno ai 15-18 anni, la permanenza in struttura può protrarsi oltre alla maggiore età, esclusivamente in presenza di situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.). Il prolungamento della permanenza, oltre il compimento del 18° anno di età, deve essere disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, e deve essere finalizzata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti.

Art. 3 DESTINATARI

I destinatari degli inserimenti in comunità disciplinati dal presente Regolamento sono i minori residenti nel territorio comunale, per i quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine e di collocamento in struttura residenziale o per i quali l’Autorità Locale ha emanato procedimenti di allontanamento urgente, in base all’art. 403 del Codice Civile.

Più precisamente, i suddetti provvedimenti si riferiscono ai minori:

- vittime di maltrattamenti o abuso, per i quali è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l’inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l’inadeguatezza o l’impossibilità di procedere all’affidamento familiare;
- con handicap accertato ai sensi della legge n° 104/1992, il cui nucleo familiare non sia in grado, per gravi ed accertati motivi, di fornire adeguata assistenza;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all’inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall’istituto dell’affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per cui non sia possibile attivare percorsi alternativi;
- sottoposti a provvedimenti penali in quanto autori di reato.

Sono, altresì, destinatari i minori residenti a Pompiano che vivono in condizioni di grave rischio psico-fisico e/o relazionale, qualora, a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza (ad esempio: collocamento in struttura protetta unitamente a donna vittima di violenza), sia necessario -eventualmente anche in accordo con la famiglia- una separazione temporanea dalla stessa o da una parte di essa, con inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali.

Art. 4 PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è attivata successivamente all’emanazione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) che dispongono l’allontanamento del nucleo familiare del minore ed il successivo inserimento in idonea struttura.

Inoltre, il collocamento del minore in comunità può avvenire, in base all’art. 403 del Codice Civile, successivamente all’emanazione di procedimenti di allontanamento urgente disposti dall’Autorità Locale, da attuarsi in modo residuale in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore ed esclusivamente quando un tempestivo provvedimento del Giudice competente non sia possibile. In tal caso il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver effetto soltanto fino all’emanazione di un provvedimento definitivo da parte della competente Autorità Giudiziaria.

È però da chiarire che nel caso di allontanamento urgente, in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria, è indispensabile che il Servizio Sociale Comunale:

- acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà genitoriale all’inserimento del minore in struttura residenziale e l’eventuale impegno a contribuire al pagamento della retta;

- acquisisca copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata.

In seguito all'emanazione dei suddetti provvedimenti, il Servizio Sociale Comunale, anche congiuntamente con i Servizi Sanitari competenti per il territorio (in caso di minori portatori di handicap) o con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia (in caso di minori autori di reato), selezionano tra le strutture residenziali presenti nel territorio nazionale, la comunità più idonea a rispondere alle esigenze educative del minore e provvede al collocamento di questi.

Art. 5

COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI ED INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

In base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile, in diverse pronunce della Corte di Cassazione e sentenza TAR, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile, *"Doveri verso i figli"*, così come sostituito -da ultimo- con il Decreto Legislativo n. 154/2013, *"Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"*, stabilisce che il matrimonio imponga ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del Codice Civile.

Tale articolo, introdotto dalla Legge n. 219/2012, *"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, sancisce il principio secondo il quale il figlio (sia esso naturale o legittimo) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel caso di genitori separati, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 337-ter del Codice Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 154/2013, che sancisce, al comma 1, il principio secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido, inoltre, persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, quali ad esempio, la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

Rimanendo, pertanto, in capo ai genitori l'obbligo al mantenimento del figlio anche nel caso di allontanamento, il Comune di Pompiano intende intervenire nell'integrazione della retta di inserimento presso le comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali dei minori residenti nel territorio comunale, appartenenti esclusivamente a nuclei familiari che si trovino in condizioni di accertata necessità economica, intendendosi per necessità economica l'impossibilità dei genitori di farsi carico totalmente o parzialmente della retta di permanenza presso la struttura, causa della propria situazione reddituale e patrimoniale.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E PERCENTUALI DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA

Il Comune, successivamente all'inserimento del minore in comunità, verificherà la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentano ai genitori di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta con risorse proprie.

La capacità di provvedere alla copertura delle spese da parte della famiglia del minore, verrà calcolata prendendo in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui il minore sia residente con entrambi i genitori, questi dovranno presentare un ISEE ordinario, comprendente tutti i componenti della famiglia anagrafica del minore.

Ai sensi dell'articolo 7 del succitato D.P.C.M. n. 159/2013, nei casi in cui vi sia un genitore non convivente nel nucleo familiare del minore e non coniugato con l'altro genitore, che abbia però riconosciuto il figlio, questi viene comunque ricompreso nel nucleo familiare dello stesso minore.

Tale disposizione non si applica esclusivamente quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti attestato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora ricorrano le condizioni indicate alle lettere a) e b) del precedente comma, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Esclusivamente nei casi in cui si verifichino le condizioni di necessità economica sopra riportate ed in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n. 328/2000 e nella Legge Regionale n. 3/2008, il Comune si assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica della retta.

In coerenza con quanto disciplinato dal vigente "Regolamento ISEE per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in applicazione al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. dell'Ambito distrettuale n. 8 – Bassa Bresciana Occidentale" (recepto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2017), la determinazione della compartecipazione dei genitori alle rette di inserimento in comunità, viene calcolata applicando il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La Giunta Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe per la compartecipazione ai costi dei servizi, stabilisce:

- ISEE iniziale;
- ISEE finale;
- contribuzione massima.

In sede di prima applicazione, detti valori vengono definiti nella medesima misura di quelli attualmente in vigore per i servizi semi-residenziali CDD/CSE:

- ISEE iniziale: € 0,00;
- ISEE finale: € 44.000,00;
- contribuzione massima: 100% retta di frequenza.

I genitori dovranno versare al Comune di Pompiano la quota a loro carico, mensilmente o con differenti rateizzazioni da concordarsi con l'Area Amministrativa-Affari Generali, Servizio Socio-Culturale.

La retta di norma comprende: vitto, alloggio, interventi educativi, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.; restano a carico dei genitori tutte le altre spese legate all'acquisto di abbigliamento, al mantenimento dei minori durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche e a quelle derivanti dalla frequenza di corsi di formazione o attività sportive.

Nel caso di inserimenti prolungati nel tempo, i genitori del minore dovranno fornire annualmente una nuova attestazione ISEE, al fine dell'aggiornamento della quota di compartecipazione.

Analogamente, i genitori dovranno provvedere all'aggiornamento dell'attestazione ISEE già presentata ogni qualvolta si verificano significative variazioni reddituali e/o patrimoniali.

Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici Finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca Dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio concesso.

È fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione.

Art. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, si applica la normativa nazionale, regionale e/o di ambito vigente in materia.

* * * * *